

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 27-09-2017

ORIGINALE

Adunanza di Prima convocazione Straordinaria. Seduta Pubblica.

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SOLO PER SAN PAOLO" IN DATA 07.09.2017, AVENTE PER OGGETTO "MOZIONE REFERENDUM LOMBARDIA AUTONOMA".

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CORTINOVIS STEFANO	P	FERRARI OMAR	P
COLLEONI BARBARA	A	SPERANZA CLAUDIO	P
CORNAGO LEONARDO	P	FRASSINI GRAZIANO	A
PLEBANI ORNELLA	P	FRASSINI REBECCA	A
TODESCHINI EMANUELA	A	MANDURRINO GIUSEPPE	A
FACCHINETTI MARCO	P	ACERBIS ALBERTO	P
ZANOTTI ROBERTO	P		

Presenti n. 8. Assenti n. 5.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa DE CARLO COSIMA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CORTINOVIS STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ORE 20.40 ENTRA il Consigliere Frassini Rebecca.

Totale presenti n. 9.

ORE 20.42 ENTRA il Consigliere Mandurrino Giuseppe.

Totale presenti n. 10.

INTERVIENE il Consigliere Frassini R. che procede con la lettura della mozione;

Risponde il Sindaco che procede con la lettura di una nota, in cui richiama in particolare la giurisprudenza della Consulta e che parzialmente di seguito viene riportata:

“In merito alla disciplina sulla comunicazione durante le elezioni ed i referendum, preme ricordare quanto disposto dalla Legge 22-2-2000 n. 28 ed in particolare dall’art 1 commi 1° e 2° che precipuamente norma l’informazione e la comunicazione politica durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. Il successivo art. 9, al comma 1° prevede altresì che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Con Circolare della Prefettura di Bergamo n. 34/2017 suddetta legge è stata richiamata anche nel nostro specifico caso che investe i Comuni della Provincia di Bergamo, confermandone dunque la portata contenutistica.

Il tema proposto con la mozione presentata da gruppo consiliare di minoranza, invero, era stato già trattato dalla Corte Costituzione con sentenza n. 502 del 2000, in occasione proprio di un referendum del 2000. In particolare, La Corte affermava nella richiamata sentenza quanto segue: “non appare affatto irragionevole la scelta che l’informazione sul merito, cioè sul significato e la portata dei quesiti referendari -e non su dati meramente estrinseci: denominazione del referendum e modalità di voto- si svolga attraverso la partecipazione dialettica di tutti i soggetti interessati, anziché essere affidata ad un’unica fonte, per quanto impersonale, obiettiva e neutrale possa essere”

E ancora: “d'altronde, proprio la rilevata complessità dei quesiti elettorali induce a ritenere che ragionevolmente non sia stato affidato...alla comunicazione "istituzionale" delle amministrazioni pubbliche il compito di chiarire "il significato e la portata dei quesiti referendari ... D'altra parte, la stessa disposizione invocata dai ricorrenti a sostegno della assoluta necessità della c.d. comunicazione "istituzionale" sul significato e la portata dei quesiti referendari, e cioè l'art. 9 della citata legge n. 28 del 2000, va interpretata, nel comma 1, nel senso che il divieto alle amministrazioni pubbliche di "svolgere attività di comunicazione" durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari.”

In altri termini, la Corte Costituzionale considera legittimo procedere con una informazione referendaria che rispetti i limiti della ordinaria stretta comunicazione istituzionale comunale, conformemente a quanto prescritto dalla normativa nazionale sopra richiamata. Al contrario, aggiungere qualcosa di ulteriore rispetto alla legittima comunicazione istituzionale, attraverso azioni di pubblicizzazione, propulsive, divulgative, sembrerebbe porsi in contrasto con quanto prescritto dalla Consulta ed aprire la strada alla illegittimità degli atti e dei comportamenti posti in essere forieri di conseguenti e conosciute responsabilità.

Preme precisare, tuttavia, che il Comune di San Paolo d'Argon, come ha sempre fatto, anche per questo ultimo evento referendario, fornirà agli elettori tutte le informazioni utili e necessarie attraverso i consueti canali informativi istituzionali dall'ovvio contenuto imparziale, neutrale e tecnico.”

In particolare, Il Sindaco precisa poi che i luoghi dove vengono pubblicati i vari documenti in occasioni delle consultazioni elettorali sono i seguenti:

1. Albo pretorio on line;
2. Altri luoghi pubblici (a seconda della grandezza del documento o nelle bacheche o negli appositi spazi riservati alle affissioni);
3. Sulla vetrata all'ingresso del Comune;

4. Sul sito internet;
5. Sul pannello luminoso.

Risponde il consigliere Frassini R. che ritiene soddisfacente quanto dichiarato dal Sindaco, ritiene quindi di modificare con un emendamento la mozione, come segue:

“Il consiglio comunale impegna il Sindaco

- ***A promuovere la partecipazione degli elettori al Referendum del 22 ottobre utilizzando varie forme di informazione nei canali istituzionali a disposizione dell’Amministrazione Comunale quali: albo pretorio on line, bacheche, vetrate, sito internet, pannello luminoso”;***

Dopodiché, il Sindaco mette ai voti l’emendamento presentato dal consigliere Frassini R., come sopra meglio riportato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **unanimi** favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di Accogliere l’emendamento alla mozione in oggetto, presentato dal consigliere Frassini R., dal seguente testo:

“Il consiglio comunale impegna il Sindaco

- ***A promuovere la partecipazione degli elettori al Referendum del 22 ottobre utilizzando varie forme di informazione nei canali istituzionali a disposizione dell’Amministrazione Comunale quali: albo pretorio on line, bacheche, vetrate, sito internet, pannello luminoso”;***

Dopodiché, il Sindaco invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sull’intero testo della mozione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **unanimi** favorevoli,

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 14 del 27.03.2001 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti unanimi favorevoli di n. 10 presenti,

DELIBERA

1. Di Accoglie la mozione presentata dal Gruppo consiliare "Solo per San Paolo" avente ad oggetto "Mozione referendum Lombardia autonoma" come modificata a seguito di emendamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CORTINOVIS STEFANO

Il Segretario Generale
Dott.ssa DE CARLO COSIMA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*